



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio autorizzazione integrata ambiente (A.I.A.)

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, a seguito di modifica sostanziale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla società Agrinord S.r.l., per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e digestione anaerobica sito in loc. Barchi – Tarmassia, del Comune di Isola della Scala (VR).

#### Determinazione n. 768 del 10/03/2025

#### Il Dirigente

**Decisione** Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona,, ai sensi della normativa vigente,:

- 1) Rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante compostaggio, nella configurazione a 108.659 t/anno di rifiuti in ingresso, della società Agrinord S.r.l., sito in loc. Barchi – Tarmassia, del Comune di Isola della Scala (VR), per l'attività IPCC individuata al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla ParteII del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- 2) Approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), Rev. Febbraio 2025.
- 3) Dà atto che l'impianto rispetta la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, come specificato nell'allegato A (Inquadramento dell'installazione, applicazione delle migliori tecniche disponibili e quadro prescrittivo) del presente provvedimento.
- 4) Dà atto che l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è autorizzata con un autonomo provvedimento regionale (deliberazione di Giunta regionale n. 1471 del 5 agosto 2014 e successive modifiche), che non può essere riassorbito nell'AIA in quanto non compreso nell'allegato IX alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006.
- 5) Integra con il presente provvedimento la determinazione dirigenziale n. 2206/22 del 9 agosto 2022 e la successiva determinazione di aggiornamento n. 3554/22 del 29 novembre 2022.

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzativo sostituisce:

- l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola, a seguito della modifica sostanziale consistente nella riqualificazione e valorizzazione del comparto aerobico, acquisizione di nuovi codici EER e aumento della capacità produttiva, esclusa dalla procedura di VIA con determinazione dirigenziale n. 197 del 18 gennaio 2024;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del D. Lgs. n. 152/2006, dell'aria trattata con biofiltri con i limiti meglio definiti negli obblighi del presente provvedimento.

**Fatto**

La società Agrinord S.r.l. risulta in possesso di AIA rilasciata con determinazione del dirigente del Settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona n. 2206 del 9 agosto 2022, a seguito di riesame ai sensi di legge, per l'attività svolta presso l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante compostaggio, e digestione anaerobica sito in loc. Barchi – Tarmassia, del Comune di Isola della Scala (VR).

L'AIA è stata successivamente soggetta ad aggiornamento con determinazione dirigenziale n. 3554 del 29 novembre 2022.

Inoltre, la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta regionale ( DGRV) n. 1471 del 5 agosto 2014 e successive modifiche, ha autorizzato l'installazione e l'esercizio di un gruppo di cogenerazione e preso atto di quello esistente, alimentati a biogas, presenti nell'impianto. L'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, non risulta qualificabile come attività connessa ai sensi di legge, in quanto non funzionale alla conduzione dell'attività IPPC.

La società Agrinord S.r.l., in data 14 marzo 2023, ha presentato un progetto di riqualificazione e valorizzazione del comparto anaerobico dell'impianto, da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Con determinazione del dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona n. 197 del 18 gennaio 2024, il progetto proposto è stato escluso dalla procedura di VIA, in conformità al parere del Comitato Tecnico VIA di cui al verbale n. 189 del 21 dicembre 2023.

In data 18 marzo 2024, la società Agrinord S.r.l. ha presentato la documentazione relativa all'istanza di rilascio dell'AIA a seguito di modifica sostanziale (acquisita ai nn. 15388 e 15389 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona).

Con nota protocollo n. 20790 del 15 aprile 2024, la Provincia ha comunicato alla società l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'AIA per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-ter e seguenti del D.Lgs. n. 152/06, chiedendo, contestualmente, ad Agrinord S.r.l., di integrare la documentazione acquisita agli atti.

In relazione all'avvio del procedimento sopra citato, il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota protocollo n. 4739 del 22 aprile 2024 (acquisita al n. 22218 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) ha rappresentato la necessità di integrare la documentazione presentata con uno studio di compatibilità idraulica, al fine di ottenere il parere idraulico del medesimo Consorzio e procedere al rilascio di una nuova concessione idraulica.

In data 8 maggio 2024 (con nota acquisita al protocollo provinciale n. 25269) la ditta ha riscontrato la richiesta di integrazioni del Consorzio, evidenziando che il progetto è stato sottoposto a screening e richiamando che tutte le nuove superfici impermeabili sono dotate di caditoie servite da una nuova rete di collettamento, che convoglia le acque meteoriche alle vasche di raccolta per riutilizzarle completamente nel ciclo produttivo.

A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni trasmesse da Agrinord S.r.l., il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota protocollo n. 5599 del 15 maggio 2024 (acquisita al n. 26554 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) ha comunicato che, dall'esame della documentazione pervenuta, emerge necessità di ulteriori integrazioni e ha chiesto una relazione idraulica, estesa all'intero impianto, con modellazione dei volumi complessivi di lamina.

La società Agrinord S.r.l., in data 13 giugno 2024, ha trasmesso la documentazione integrativa (documentazione acquisita al protocollo provinciale n. 32677) richiesta nell'avvio del procedimento protocollo 20790 del 15 aprile 2024.

Con nota del 30 luglio 2024 (acquisita al n. 41726 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) ha trasmesso, inoltre, il rinnovo dei certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, con validità fino al 19 luglio 2027.

In data 23 agosto 2024, il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione della Valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento (parere protocollo n. 10423 del 23 agosto 2024, acquisito al n. 45972 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona).

Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA, in data 2 settembre 2024, la competente Unità Organizzativa Economia circolare e Ciclo dei rifiuti di ARPAV (con nota acquisita al prot, n. 47470) ha fatto pervenire il proprio contributo istruttorio relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti nell'attività di trattamento dell'impianto in parola.

Ai fini della conclusione del procedimento di rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-ter e seguenti del D.Lgs. n. 152/06, è stata convocata, con nota protocollo n. 5559 del 30 gennaio 2025, la conferenza di servizi tenutasi in data 5 febbraio 2025, le cui risultanze sono state trasmesse ai convenuti con verbale allegato alla nota protocollo n. 9607 del 17 febbraio 2025.

Nel corso della suddetta Conferenza di servizi decisoria è stato preso in esame l'Allegato con integrazioni e prescrizioni stabilite nella stessa riunione, dando atto dell'esito positivo della conferenza, subordinato alla presentazione delle integrazioni al PMC e del parere favorevole di ARPAV sulla nuova versione del documento medesimo.

A seguito di contatti informali, a Conferenza ormai conclusa, si è collegato il Consorzio di Bonifica Veronese, che ha fornito chiarimenti sulle prescrizioni di cui al proprio parere protocollo n. 10423 del 23 agosto 2024, assicurando l'invio ufficiale delle stesse in tempi brevi.

Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 7353 del 6 febbraio 2025, il Consorzio, infatti, ha fatto pervenire una nota di chiarimento per precisare che il volume complessivo per la laminazione delle acque meteoriche, pari ad almeno 461 m<sup>3</sup>, si intende ottenuto dall'ampliamento della capacità di stoccaggio delle vasche esistenti, per un volume complessivo pari a 990 m<sup>3</sup>, conformemente a quanto previsto nello studio presentato dalla società Agrinord S.r.l..

Conformemente a quanto prescritto nel corso della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2025, la società, in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso una nuova versione del PMC (Rev. Febbraio 2025), acquisito al n. 9379 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

In data 24 febbraio 2025, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 11145, la competente Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni ambientali e Controlli preventivi area Ovest di ARPAV ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito al sopra citato PMC – Rev. Febbraio 2025 (protocollo provinciale n. 9379).

Agrinord S.r.l. ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria il 18 marzo 2024.

Alla data del 27 gennaio 2025 la società Agrinord S.r.l. risulta iscritta nelle White list della Prefettura di Verona e pertanto risultano verificati i requisiti di legge per la normativa antimafia.

Risulta confermato il tecnico responsabile dell'impianto.

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 “Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 \_ Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”;
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022” (delibera SNPA n. 41/2022);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 40 del 30 dicembre 2024 ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

La normativa in materia di rifiuti prevede la possibilità del recupero delle frazioni organiche dei rifiuti mediante il compostaggio (trattamento biologico) al fine di produrre ammendanti e biomasse legnose.

Il codice ambientale aggiornato, all'articolo 6, commi 13 e seguenti, prevede la necessità dell'AIA per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda, che comprende anche le attività esercitate dalla società Agrinord S.r.l., nonché le modifiche sostanziali delle stesse. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 del medesimo codice ambientale.

L'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte

Seconda del codice ambientale.

Il rilascio di un nuovo provvedimento di AIA risulta necessario a seguito del progetto di modifica sostanziale dell'impianto, sottoposto a procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, ed oggetto della determinazione provinciale n. 197 del 18 gennaio 2024, con cui il progetto proposto è stato escluso dalla procedura di VIA, in conformità al parere del Comitato Tecnico VIA di cui al verbale n. 189 del 21 dicembre 2023.

Gli impianti di trattamento rifiuti in base all'articolo 26 comma 7-ter della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 possono essere provvisti di un programma dei controlli, da approvare all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La Regione del Veneto, con deliberazione 9 febbraio 2010, n. 242, ha coordinato tale strumento con il piano di monitoraggio e controllo (PMC) prescritto dalla normativa AIA, prevedendo un unico strumento. La normativa regionale prevede inoltre che il PMC sia eseguito sotto la responsabilità del titolare del provvedimento autorizzativo, che si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o esterno. Pertanto, per l'impianto in parola, il PMC, validato da ARPAV, è un unico documento per i controlli e monitoraggi del gestore.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore.

Sulla base degli esiti della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2025, si ritiene, quindi, di procedere al rilascio di un nuovo provvedimento di AIA, per modifica sostanziale dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Obblighi**

Il gestore, con il rilascio del provvedimento di AIA, è tenuto a rispettare, ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006, le condizioni stabilite negli **allegati A, B, e nel Piano di Monitoraggio e Controllo**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che contiene prescrizioni per l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), la protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria, disposizioni per la gestione dei rifiuti e per l'inquinamento acustico.

In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali derivanti dall'attività di recupero (EoW), la ditta dovrà attenersi alle condizioni dettate dal Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV, contenute nel contributo istruttorio acquisito in data 2 settembre 2024 al protocollo n. 47470 (che integra il precedente, acquisito al n. 30176 del 15 giugno 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona), **allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **Avvertenze**

Il presente provvedimento integra la determinazione dirigenziale n. 2206/22 del 9 agosto 2022 e la successiva determinazione di aggiornamento n. 3554/22 del 29 novembre 2022, fatto salvo il termine previsto per il riesame periodico dell'AIA.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9) del D.Lgs. 152/06, l'AIA sarà pertanto oggetto di riesame, anche in termini tariffari, entro dodici (12) anni dal rilascio della determinazione dirigenziale n. 2206/22.

Ai fini del riesame il gestore dovrà presentare apposita istanza, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, entro il termine di scadenza suddetto.

Il gestore, in caso di modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), è tenuto ad applicare quanto disposto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06.

Le condizioni di autorizzazione potranno essere riesaminate a fronte dei risultati tecnico gestionali e dei controlli analitici, condotti sull'impianto ed anche su proposta delle

Amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 29 octies, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06.

Ai sensi dell'art. 29 quater, comma 7, del D. Lgs.n. 152/06, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente determinazione, il Sindaco del Comune territorialmente competente, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere di verificare la necessità di riesame dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 29 octies.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29 quattordices del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. n.152/06 e secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

Al fine della consultazione al pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento e i risultati dei controlli successivi, sono depositati presso il Settore Servizi in campo Ambientale della Provincia di Verona, via delle Franceschine, 10.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta interessata e comunicato al Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto; viene comunicato inoltre, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di Isola della Scala, al dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Verona; alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, Unità Organizzativa Economia circolare e Ciclo dei rifiuti di Treviso, all'ISPRA; nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

**Imposta di bollo**

Marca da bollo di euro 16,00 n. 01230594256578 del 28 maggio 2024, come da dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo, acquisita al protocollo provinciale n. 9031 del 13 febbraio 2025.

**A chi ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (nel termine di 60 giorni) oppure ricorso al Presidente della Repubblica (nel termine di 120 giorni).

MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD